ALL. A)

TAKEMUSU AIKIDO ASSOCIATION ITALY A.S.D.
STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1. *Denominazione* - L'Associazione, costituita in data 11.12.92 (a mezzo atto del Notaio Bellaspiga Giampaolo di Osimo n. rep. 86073, reg. ad Ancona il 29.12.92 al n. 4992 serie 1, con la denominazione "*Iwama Takemusu Aiki Italy*", poi denominata "*Iwama Ryu Italy*" in data 14.11.98 (a seguito di modifica statutaria a mezzo atto del Notaio Antonino Grassi, n. rep. 67830 reg. ad Ancona il 2.12.98 al n. 4454 serie 1), a seguito di modifica statutaria del 9.9.17 (verbale di assemblea a mezzo Notaio Dott. Ciarletta Pietro n. rep. 20540, racc. 11604 reg. il 18.9.17) è divenuta ed è un'Associazione Sportiva Dilettantistica con denominazione "Takemusu Aikido Association Italy - Associazione Sportiva Dilettantistica" (di seguito "l'Associazione"). Possono essere utilizzate le seguenti forme equivalenti: "Takemusu Aikido Association Italy A.S.D.", "T.A.A.I. A.S.D.".

1.2. *Traduzione in caratteri di lingua giapponese della denominazione* - L'Associazione può utilizzare, unitamente o disgiuntamente alla denominazione giuridica in caratteri latini (ma mai in sua sostituzione nei documenti aventi rilevanza legale), anche la traduzione in ideogrammi giapponesi, da identificarsi nella seguente: "武産合気道連盟 - イタリア", purché sia sempre presente la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica, anche sotto forma di acronimo "A.S.D.".

Art. 2 - Sede

2.1. *Sede legale* - La sede legale dell'Associazione viene fissata a Osimo (AN), in Via Lionetta 33.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Assemblea in sede ordinaria a maggioranza semplice.

2.2. *Sede amministrativa secondaria* - Il Consiglio Direttivo può ricevere le domande di ammissione anche presso il domicilio fisico o digitale del Segretario in carica o di altro Consigliere, purché di tale indirizzo venga data idonea pubblicità sul sito internet dell'Associazione. Il Segretario o un altro Consigliere può conservare, presso di sé, alcuni Libri sociali per tenerli aggiornati durante l'anno sociale, purché essi siano reperibili in qualsiasi momento dagli altri Organi sociali, dai soci o dalla Pubblica Amministrazione per l'espletamento degli adempimenti e dei controlli di legge.

2.3. *Sedi effettive* - L'Associazione può svolgere l'attività istituzionale presso più sedi nel territorio nazionale, siano esse permanenti o temporanee. Salvo diversa decisione degli Organi sociali, non sono considerate sedi effettive le sedi di attività (palestre, dojo, sedi di altri enti) dove i soci svolgono la pratica dell'Aikidō autonomamente o per il tramite di associazioni terze. In tali casi l'Associazione si limita a pubblicizzare a titolo gratuito i recapiti (palestre, strutture, associazioni) dove i soci, autonomamente, si allenano regolarmente al di fuori delle iniziative specificamente organizzate da questa Associazione.

Art. 3 - Natura e disciplina giuridica

3.1. La T.A.A.I. A.S.D. è un'Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. cod. civ., nonché dal D. Lgs. 36/21 e ss. mm. e dalle normative tempo per tempo applicabili; essa

non ha finalità di lucro. La rappresentanza legale è attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo in carica.

3.2. L'Associazione è un soggetto apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fine di lucro anche ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 36/21 e ss. mm., che si conforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità, parità di genere e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

3.3. L'Associazione è soggetta, oltre che al presente Statuto e alle delibere degli Organi sociali, alla disciplina prevista dal codice civile, dal D. Lgs. 36/21 e ss. mm., dalle altre leggi a essa applicabili, ivi compresa la normativa fiscale applicabile, e dall'ordinamento sportivo vigente, ivi comprese le norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), gli statuti e i regolamenti dell'Ente o degli Enti cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ente di Promozione Sportiva, al quale è affiliata, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

3.4. L'Associazione si conforma altresì ai Regolamenti e allo Statuto dell'Aikikai Foundation, con sede a Tokyo (Giappone), nn. 17-18, Wakamatsu-cho - Shinjuku-ku, in quanto non in contrasto con l'ordinamento italiano.

Art. 4 - Oggetto sociale e attività

4.1. *Oggetto sociale* - L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sportivo dilettantistico e ha come oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla disciplina dell'Aikidō.

In particolare, essa ha per scopo quello di contribuire alla diffusione, alla conoscenza e pratica dell'Aikidō ("la via dell'Unione con l'Energia Universale") sia nella sua parte pratica che teorica, e dei metodi di autodifesa a esso correlati nonché alla didattica degli stessi.

Ai fini della pratica e della didattica dell'Aikidō, l'Associazione fa riferimento alla pedagogia tradizionale, così come trasmessa da Morihei Ueshiba (1889-1969) e dai suoi discendenti diretti, nonché dal M°. Morihiro Saitō (1928-2002).

4.2. *Attività principali* - Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, l'Associazione, tramite i suoi Organi e il contributo dei propri soci intende svolgere le seguenti attività:

a) gestione e organizzazione di attività sportiva dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'Aikidō e di ogni altra attività idonea a promuovere la conoscenza dello stesso;
b) organizzazione di corsi e seminari teorico-pratici di Aikidō rivolti ai soci o ai tesserati, o agli iscritti, tesserati, associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale (es. CONI o lo stesso Ente di Promozione Sportiva dell'Associazione);

c) organizzazione di corsi per la formazione dei tecnici e degli insegnanti;

d) partecipazione a corsi, manifestazioni, eventi commemorativi inerenti l'Aikidō;

e) predisposizione di materiale teorico-pratico inerente l'Aikidō e sua divulgazione e commercializzazione;

f) offrire patrocinio gratuito e visibilità, attraverso divulgazione nei propri canali, di iniziative autonome di soci, tesserati o di parti terze che siano affini alle attività istituzionali;

g) predisposizione e codificazione di linee guida e "*best practices*" relative alla gestione etica, umana, tecnica ma anche giuridico-amministrativa di un corso.

Le attività sopra menzionate possono aver luogo in tutto il territorio nazionale e possono svolgersi sia in presenza che da remoto.

4.3. *Attività secondarie* - Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/21 e ss. mm., e nel rispetto dei criteri e dei limiti che verranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione potrà esercitare, oltre alle attività principali di cui al precedente art. 4.2, le seguenti attività, che in ogni caso dovranno essere secondarie e strumentali alle prime:

a) gestione di strutture;

b) concessione di licenze e sublicenze di marchi;

c) cessione e/o licenza di diritti di proprietà intellettuale;

d) cessione e/o licenza di diritti o indennità legate alla formazione degli atleti;

e) pubblicazione, cessione e/o licenza e vendita di riviste contenuti anche multimediali;

f) vendita di gadget e materiale promozionale;

g) ricevere contributi d erogazioni, nonché proventi da sponsorizzazioni;

h) organizzazione di viaggi o vacanze e attività ricreative per gli associati;

i) organizzazione di eventi, convegni e open-day;

j) la vendita di abbigliamento e attrezzature sportive;

k) l'organizzazione di corsi per attività diverse da quella sportiva, ivi compresi eventuali corsi per attività sportive non ricomprese nell'elenco delle attività sportive riconosciute dal CONI.

4.4. *Rapporti di lavoro* - Per il perseguimento dell'oggetto sociale e lo svolgimento delle attività, nonché per gli adempimenti connessi alle cariche sociali, l'Associazione potrà avvalersi di volontari, di lavoratori autonomi, subordinati o parasubordinati, in ogni caso sempre nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Art. 5 - Fondo comune ed entrate

5.1. *Fondo comune* - Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai saldi dei conti correnti, dalla cassa contanti, ove presente, a essa intestati e da quanto possa essere acquistato per suo conto al solo scopo di meglio espletare l'oggetto sociale.

5.2. *Divieto di distribuzione di utili* - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati o capitale durante la vita dell'Associazione, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di reces-

so o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Si rinvia in merito all'art. 3 co. 2 u.p. e co. 2-*bis* D. lgs. 112/17

5.3. *Entrate* - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- quote di tesseramento atleti all'Ente di Promozione Sportiva;
- contributi straordinari dei soci;
- corrispettivi specifici versati dai soci o da iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale (es. CONI o lo stesso Ente di Promozione Sportiva dell'Associazione), dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, per la partecipazione ad attività istituzionali (raduni, corsi di formazione, seminari), per il conferimento di gradi o a queste strumentali;
- contributi e sovvenzioni pubbliche;
- elargizioni, donazioni, di soci o terzi;
- mezzi raccolti mediante manifestazioni;
- interessi attivi;
- eventuali indennizzi, risarcimenti del danno.
- eventuali corrispettivi o prezzi derivanti dallo svolgimento delle attività secondarie di cui all'art. 4.3.

Art. 6 - Soci

6.1. *Requisiti* - I requisiti per assumere la qualità di socio sono:

- accettare l'Atto Costitutivo, lo Statuto e i Regolamenti, attuali e futuri, dell'Associazione, lo Statuto e tutti i provvedimenti dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione aderisce e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché accettare lo Statuto e le regole dell'Aikikai Foundation, con sede a Tokyo;
- condividere e rispettare il sistema di gradi kyu/dan;
- condividere i principi etici del "bushido", dell'etichetta tradizionale del Giappone nonché la pedagogia tradizionale dell'Aikidō come insegnata da Morihei Ueshiba a Iwama e preservata dai suoi discendenti e da Morihiro Saitō;
- possedere una condotta specchiata;
- non aver commesso, negli ultimi cinque anni, condotte riconducibili a quelle idonee a giustificare un'esclusione dall'associazione di cui all'art. 6.5 lett. c) del presente statuto.

6.2. *Modalità di ammissione* - Coloro che sono interessati a divenire soci devono presentare apposita domanda di ammissione. Qualora gli aspiranti soci svolgano attività presso palestre dirette da soci, la domanda dovrà contenere la firma per ratifica di quest'ultimo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento: in caso positivo, delibera a maggioranza semplice l'ammissione del socio iscrivendolo nel Libro Soci e comunicando a questi l'avvenuta ammissione anche a mezzo email. Da quel momento il socio è tenuto agli obblighi previsti dall'art. 6.4. La mancata ricezione, da parte dell'aspirante socio, della comunicazione di avvenuta ammissione, costituisce rigetto della domanda. In tal caso l'aspirante associato non potrà rivolgersi ad alcun altro organo dell'associazione perché si pronunci sulla domanda, restando in ogni caso libero di ripresentarla successivamente.

6.3. *Diritti dei soci* - Tutti i soci hanno pari diritti sociali, tra cui:

- diritto di partecipare alle attività istituzionali organizzate o promosse dall'Associazione;
- diritto al tesseramento presso l'Ente di Promozione Sportiva;
- diritto di voto per tutti i soci: ciascun socio ha diritto a un solo voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo. Resta salvo, finché in vigore, il disposto di cui all'art. 148 co. 8 lett. c) T.U.I.R.;
- diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali (quest'ultimo solo per soci maggiorenni;
- diritto di ricevere materiale formativo, divulgativo e in genere tutte le pubblicazioni sociali.

Non sono consentite limitazioni di nessun tipo ai diritti sociali, né forme di Associazione o appartenenza temporanea. I soci hanno pari diritto di voto in Assemblea, salvo ove diversamente disposto dalla legge.

6.4. *Obblighi dei soci* - I soci sono tenuti a:

a) rispettare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni degli Organi Sociali;
b) rispettare le regole previste dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione aderisce;
c) rispettare le regole previste dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
d) rispettare le regole e i principi dell'Aikikai Foundation, con sede a Tokyo (Giappone);
e) rispettare la linea didattica come prevista agli artt. 4.1 e 6.1;
f) contribuire al perseguimento degli scopi associativi;
g) corrispondere la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo;
h) corrispondere i corrispettivi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo;
i) non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali;
j) non svolgere attività che possano danneggiare, in forma diretta o indiretta, la persona o l'immagine del Direttore Tecnico, della Direzione Tecnica, di altri associati, dell'Aikikai Foundation di Tokyo, della famiglia Ueshiba a capo dell'Aikikai Foundation.

6.5. *Perdita della qualità di socio* - La qualità di socio non è temporanea e si perde soltanto per:

a) morte;

b) recesso: esso è sempre libero ed esercitabile in qualsiasi momento in forma scritta da inoltrarsi al Consiglio Direttivo;

c) esclusione deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo:

i. indegnità morale;

ii. gravi violazioni della legge, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti o principi dell'Associazione, dell'Ente di Promozione Sportiva, del CONI, dell'Aikikai Foundation di Tokyo;

iii. grave pregiudizio o offesa, anche verbale (anche solo morale) arrecato ad altri soci o agli Organi Sociali;

iv. divulgazione di notizie diffamatorie o false verso altri soci o membri del Consiglio Direttivo;

v. partecipazione a eventi esterni all'Associazione che siano in contrasto con i principi della stessa o dell'Aikikai Foundation;

vi. utilizzo non autorizzato dei marchi, della denominazione, dell'immagine dell'Associazione, dei Maestri a essa collegati o del Consiglio Direttivo;

vii. morosità nel versamento della quota associativa protratta per oltre trenta giorni dalla scadenza.

6.6. *Provvedimenti disciplinari* - A carico dei soci il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti:

a) richiamo (scritto, anche per email);

b) sospensione dal frequentare le attività o dagli incarichi sociali per 6 mesi;

c) esclusione.

I provvedimenti sono reiterabili non devono necessariamente essere adottati in ordine, potendo il Consiglio Direttivo stabilire, di volta in volta, quale sia più congruo.

6.7. *Intrasmissibilità della qualità di socio e della relativa quota* - La quota sociale e la qualità di socio non sono trasmissibili.

6.8. *Divieto di rivalutazione delle quote* - È considerata nulla ogni delibera concernente la rivalutazione delle quote versate.

Art. 7 - Tesseramento Atleti all'Ente di Promozione Sportiva

7.1. *Tesseramento atleti non soci* - L'Associazione può tesserare, presso gli Enti di Promozione Sportiva cui è affiliata, gli atleti che intendano, tramite essa, esercitare le attività previste dal presente Statuto e che non intendano, tuttavia, divenire soci.

7.2. *Tesseramento atleti soci* - L'Associazione provvede a tesserare gli Enti di Promozione Sportiva cui è affiliata altresì tutti i soci che intendano partecipare alle attività sociali. In tal caso l'Associazione può riscuotere la quota per il tesseramento unitamente alla quota associativa.

In entrambi i casi gli atleti devono rispettare le regole stabilite dall'Ente cui vengono tesserati, del CONI e dell'ordinamento sportivo.

7.3. *Tesseramento degli atleti minorenni* - In caso di tesseramento di atleti minorenni, esso avverrà in conformità all'art. 16 D. Lgs. 36/21 e ss. mm..

Art. 8 - Organi Sociali

8.1. *Organi* - Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Direttore Tecnico;
- Commissioni Tecniche d'Esame.

8.2. *Durata* - Salvo sia diversamente disposto dallo Statuto, le cariche sociali durano cinque anni e sono rieleggibili.

8.3. *Cumulo delle cariche* - È ammesso il cumulo delle cariche di Presidente e Direttore Tecnico, nonché di membro della Commissione Tecnica d'Esame e di membro del Consiglio Direttivo.

8.4. *Emolumenti* - Il Consiglio Direttivo può deliberare un compenso per chi, in via non professionale, espleta attività amministrative per l'associazione, nei limiti consentiti dalle leggi civili e fiscali per le associazioni senza scopo di lucro.

8.5. *Incompatibilità* - Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/21 e ss. mm., è fatto divieto ai Membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 9 - Assemblea dei soci

9.1. *Assemblea ordinaria* - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione (da tenersi almeno a un giorno di distanza dalla prima), qualunque sia il numero dei presenti. Essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in materia di responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

All'Assemblea ordinaria spettano, in ogni caso, l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale, del bilancio preventivo (eventuale), l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo.

9.2. *Assemblea straordinaria* - Per le modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione dei due terzi dei soci in prima convocazione e, in seconda convocazione (da tenersi almeno a un giorno di distanza dalla prima), qualunque sia il numero dei partecipanti.

Per la trasformazione o lo scioglimento anticipato con devoluzione del fondo comune dell'Associazione è validamente costituita con la partecipazione dei tre quarti dei soci in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione.

9.3. *Quorum deliberativi* - Tutte le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, richiedon la maggioranza semplice dei presenti. Per la trasformazione o lo scioglimento anticipato occorre maggioranza dei due terzi dei presenti.

9.4. *Convocazione delle assemblee* - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno pe l'approvazione del rendiconto economico finanziario e, in genere, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Essa può essere promossa da 1/6 dei soci. L'Assemblea straordinaria può essere promossa da 1/3 dei soci.

L'Assemblea viene convocata almeno dieci giorni prima della prima seduta, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Segretario, mediante pubblicazione di avviso nel sito internet istituzionale o in altri portali ufficiali dell'Associazione e/o, in ogni caso, mediante invio di posta elettronica a tutti i soci.

I soci sono responsabili di mantenere il proprio indirizzo email funzionante e comunicare le relative variazioni all'Associazione: la mancata ricezione delle email di convocazione delle assemblee non potrà essere opposta all'Associazione qualora sia stato utilizzato l'indirizzo email a essa comunicato.

Nell'avviso di convocazione vengono comunicati la data, la sede di svolgimento dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

Delle assemblee viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Segretario verbalizzante nominato appositamente in quella sede.

9.5. *Presidenza delle Assemblee* - Le assemblee sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza, dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'assemblea, su proposta del presidente, nominerà altresì un segretario ed eventualmente due scrutatori scelti fra gli associati presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche associative non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.

9.6. *Modalità di voto* - Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto.
Le votazioni avvengono di norma in assemblea per alzata di mano e il Segretario ne dà atto nel verbale di seduta.

9.7. *Diritto di voto* - Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'Ordine del giorno, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

10.1. *Composizione* - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea fra i soci maggiorenni. In caso di parità di voti risulta eletto il più an-

ziano di grado dan e, a parità di grado, risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. I membri eletti nominano un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e, facoltativamente, un Tesoriere.

10.2. *Durata* - Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per il Consiglio in carica al momento della presente modifica statutaria, i cinque anni verranno computati a far data dalla sua elezione.

10.3. *Quorum costitutivo* - Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa, salvo che diversamente disposto. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

10.4. *Modalità di svolgimento* - Le sedute possono avvenire anche a distanza e da remoto (videoconferenza, conference call, ecc...) purché con modalità tali da garantire, in ogni caso, la verifica dell'identità dei partecipanti, l'effettiva partecipazione di tutti alla discussione e l'effettivo esercizio del diritto di voto.

10.5. *Elezione* - L'elezione del nuovo Consiglio Direttivo avviene nel corso di un'Assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio in carica.

10.6. *Elettorato passivo* - Possono ricoprire cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del C.O.N.I. e degli organismi di affiliazione.

10.7. *Competenze* - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso si riunisce su convocazione del Presidente, anche per vie brevi (telefono, email, avviso orale).

Esso pone in essere tutte quelle attività e iniziative utili al miglior perseguimento degli scopi associativi, tra cui:

- accogliere o respingere le domande di ammissione associati;
- individuare e organizzare tutte le attività finalizzate al perseguimento dello scopo sociale;
- scegliere l'Ente di Promozione Sportiva e richiedere l'inserimento nei Registri obbligatori;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- determinare l'importo della quota associativa e degli altri corrispettivi specifici;
- emanare regolamenti;
- deliberare sui compensi, rimborsi spese, indennità, emolumenti;
- predisporre il rendiconto economico - finanziario;
- aggiornare i libri sociali e tenere una corretta contabilità;
- supervisionare il rispetto, da parte dell'Associazione, delle norme di legge;
- deliberare la convocazione delle assemblee;
- provvedere alla compilazione di norme di funzionamento della sede sociale, delle sedi temporanee o permanenti;
- decidere tutte le questioni inerenti l'Associazione e i soci che non siano, per legge o statuto, riservate all'Assemblea;
- stipulare contratti, anche di lavoro;
- accettare prestazioni di volontari

- individuare e incaricare gli insegnanti cui conferire appositi incarichi di insegnamento;
- assumere e licenziare personale dipendente;
- curare il buon andamento finanziario dell'Associazione.

Art. 11 - Il Presidente

11.1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 - Il Segretario

12.1. Salvo che sia diversamente disposto, il Segretario, su delega del Consiglio, riceve presso un suo domicilio, anche telematico, le domande di ammissione (anche per via telematica), provvede all'aggiornamento del Libro Soci e alla verbalizzazione delle sedute sia del Consiglio Direttivo che delle Assemblee, cura le comunicazioni agli associati e i rapporti con i fornitori e le istituzioni.

Art. 13 - Rendiconto economico finanziario e anno sociale

13.1. *Anno sociale* - L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

13.2. *Rendiconto economico finanziario* - Ogni anno, un rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere obbligatoriamente redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Esso informa circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. Nel rendiconto dovrà essere esposta anche la situazione della cassa.

13.3. *Termine per l'approvazione* - Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 14 - Direttore Tecnico

14.1. *Nomina e requisiti* - Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo all'inizio del proprio mandato, a maggioranza assoluta previo parere non vincolante del Direttore Tecnico uscente. La carica di Direttore Tecnico può essere ricoperta soltanto da persone in possesso almeno del grado 6° dan Aikikai Tokyo.

14.2. *Competenze* - Il Direttore Tecnico è l'organo che presiede alla supervisione e all'impostazione didattica dell'Associazione. Ad esso unicamente spetta la direzione e l'indirizzo dei contenuti dell'attività culturale e didattica dell'Associazione nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e dagli Organi Sociali.

Solo a lui o a insegnanti espressamente da lui delegati spetterà l'organizzazione dei corsi, degli esami, e la pronuncia di idoneità dei candidati.

Il Direttore Tecnico può dare pareri sulla scelta degli insegnanti esterni da incaricare.

Spetta al Direttore Tecnico il parere su contenuti degli eventi e delle iniziative deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Tecnico ha facoltà di nominare e dirigere la Commissione tecnica d'Esame che avrà il compito di coordinare collegialmente tutte le attività didattico-culturali dell'Associazione.

14.3. *Compensi* - Su delibera del Consiglio Direttivo, al Direttore Tecnico e alla Commissione tecnica d'Esame possono essere liquidati compensi in ogni caso entro i limiti e nei modi previsti dalla legge.

14.4. *Durata e Cessazione* - La carica dura cinque anni ed è rinnovabile. Il Direttore Tecnico viene a cessare anticipatamente soltanto per destituzione da parte del Consiglio con voto unanime, oltre che per dimissioni o decesso.

Art. 15 - Commissione tecnica d'esame

15.1. *Nomina e requisiti* - I Commissari sono nominati su parere vincolante del Direttore Tecnico dal Consiglio Direttivo in numero da uno a 6 e sostituiscono il Direttore Tecnico in caso di sua assenza.

I Commissari dovranno possedere almeno il grado di 5° dan Aikikai ed essere soci dell'Associazione da almeno cinque anni.

15.2. *Competenze* - Il Direttore Tecnico dirige la Commissione tecnica d'Esame che coordina collegialmente tutte le attività sportive e didattico-culturali dell'Associazione ed esamina i soci per il passaggio di grado.

La Commissione tecnica d'Esame risponde al Direttore Didattico, alle regole dell'ordinamento sportivo italiano e dell'Aikikai Foundation di Tokyo.

Art. 16 - Durata, scioglimento e destinazione del patrimonio

16.1. *Durata* - L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

16.2. *Cause di scioglimento*- L'Associazione può sciogliersi, e per l'effetto estinguersi, per:

1. venir meno di tutti i soci;
2. sopravvenuta impossibilità dell'oggetto sociale;
3. delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'art. 9.2;
4. altri casi previsti dalla legge.

16.3. *Destinazione del patrimonio* - In tutti i casi previsti dal comma precedente, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto a fini sportivi, o ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190 l. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Disposizioni finali

17.1. *Rinvio* - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al D. Lgs. 36/21 e ss.mm. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.